

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna De Cristofaro
dott. Manuela Velotti
dott. Luciano Varotti

Presidente
Consigliere Relatore
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di reclamo ex art. 50 CCII iscritto al n. r.g. [REDACTED] promosso da:

[REDACTED]
con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

e dell'avv. [REDACTED]

RECLAMANTE

contro

OCC - DOTT. [REDACTED],

RECLAMATO

Conclusioni

Come in atti

Fatto e Diritto

[REDACTED] ha proposto reclamo contro il decreto del Tribunale di Modena in data 27.9.2023 che ha rigettato, senza previa convocazione della parte ricorrente, l'istanza di apertura della liquidazione controllata proposta personalmente da [REDACTED] ritenendo insussistente in capo a quest'ultima il requisito soggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, così come specificato dall'art. 25, comma 2, D.L. 179/2012, richiamato dall'art. 31 del medesimo decreto, che richiede, ai fini dell'accesso alle procedure da sovraindebitamento, che la società, per essere qualificata come *start up* innovativa, sia stata costituita e svolga la sua attività da non più di 72 mesi (tenuto conto della proroga degli originari 60 mesi disposta con D.L. 34/2020).

2. Ha osservato il tribunale, con il provvedimento impugnato, che l'art. 31, comma 1, d.l. 179/2012 prevede che *“La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3”* (ora confluite nel Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza), ma che tale regime di favore è temporalmente circoscritto ai cinque anni dalla data di costituzione della società e, nel caso di specie, la società era stata costituita il 20.9.2017, e dunque i sessanta mesi di cui all'art. 25, comma 2, d.l. 179/2023, prorogati di 12 mesi dall'art. 38, comma 5, del d.l. 34/2020, sono decorsi il 20.9.2023, data successiva all'assegnazione del ricorso al giudice relatore in data 18.9.2023 ma antecedente alla decisione assunta nella camera di consiglio del 27.12.2023, così che il requisito soggettivo prescritto, seppure sussistente alla data del deposito del ricorso ex art. 268 CCII, è venuto meno alla data della decisione.

3. Ha dedotto la reclamante, quali motivo di gravame, l'erroneità della decisione laddove il primo giudice ha ritenuto che la società ricorrente abbia perso il requisito di *start up* innovativa, pacificamente sussistente al momento del deposito del ricorso, alla data della camera di consiglio e della decisione, avvenuta a distanza di alcuni giorni, in quanto dalla lettera delle norme richiamate dal tribunale non sarebbe dato rinvenire alcun riferimento alla circostanza che il requisito soggettivo in questione debba sussistere anche dopo la domanda di accesso alla procedura concorsuale, mentre sarebbe al contrario evidente che il discrimen temporale dei 60 mesi (divenuti 72) si cristallizza e deve essere apprezzato proprio nel momento del deposito del ricorso.

4. Il reclamo è stato notificato all'OCC, che non si è costituito.

All'esito dell'udienza cartolare del 9.2.2024 la Corte si è riservata di decidere.

5. Il reclamo è fondato.

L'art. 25, comma 2, lett. b), d.l. n. 179/12 prevede, tra i requisiti della *start up* innovativa, che si tratti di società costituita da non più di sessanta mesi (divenuti poi 72 ex D.L. 34/2020), e l'art. 31, comma 4 del medesimo d.l. stabilisce che *“La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3”*.

E' successivamente entrato in vigore il CCII che, all'art. 268, comma 1, limita l'applicabilità della procedura di liquidazione controllata al debitore in stato di sovraindebitamento, che viene definito dall'art. 2 CCII come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle **start-up innovative** di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta*

amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

6. Ciò premesso, non sembra condivisibile quanto affermato dal tribunale circa la necessità che il limite temporale previsto per l'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione controllata alle *start up* innovative debba sussistere non soltanto alla data del deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata, ma anche al momento della decisione, non ravvisandosi alcun dato testuale in tal senso; al contrario si osserva che, come rilevato dalla reclamante, lo stesso art. 2, comma 1, lett. d) CCII prevede che il termine per il calcolo a ritroso degli ultimi tre esercizi, ai fini della sussistenza dei requisiti dimensionali per la verifica della qualità di impresa minore, è fissato alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, senza che abbia rilevo la durata della fase prefallimentare.

Deve al riguardo considerarsi ammissibile il ricorso all'applicazione analogica di tale ultima disposizione al caso della *start up* innovativa, in quanto la fattispecie in essa prevista presenta evidenti similitudini con quella di cui si discute, avendo ad oggetto la medesima materia, ossia l'accertamento della sussistenza di requisiti soggettivi in capo al soggetto da sottoporre a una procedura concorsuale piuttosto che a un'altra, e giustifica pertanto l'applicazione della medesima disciplina.

7. Si può allora concludere che il requisito temporale dei 72 mesi dalla costituzione della società debba ricorrere alla data del deposito del ricorso e non a quella della decisione, dipendendo oltretutto la durata e la conclusione del procedimento da elementi incerti e imprevedibili; il reclamo va pertanto accolto.

8. Quanto all'ulteriore domanda di apertura del procedimento di liquidazione controllata ex art. 268 CCII nei confronti di [REDACTED] previo esame dei restanti presupposti non vagliati dal tribunale, va rilevato che al procedimento di liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili e non diversamente disposto, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III del CCI ai sensi dell'art. 270, 5° comma, secondo periodo CCII, e quindi l'art. 50 comma V, che prevede che, in caso di accoglimento del reclamo, la corte d'appello dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale, nella specie liquidazione controllata, previo esame dei presupposti di legge.

9. Procedendo allora alla relativa verifica, risulta documentalmente dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione in atti che [REDACTED] è costituita e svolge attività da non più di 72 mesi alla data del deposito dell'istanza; che ha sede in Italia, e precisamente a [REDACTED], con sede operativa in Spilamberto (MO), Via [REDACTED]; che il valore annuo annuale della produzione non supera i 5 milioni di euro; che, dalla sua costituzione, non ha distribuito utili; che non è stata costituita per cessione d'azienda o rami d'azienda, per scissione o fusione; che è titolare di 5 brevetti di invenzione industriale afferenti tutti all'oggetto sociale e all'attività dell'impresa.

possiede pertanto tutti i requisiti previsti dalla legge per le *start up* innovative.

Risulta inoltre lo stato di sovraindebitamento.

10. Quanto all'asserita incompletezza della documentazione con riferimento all'art. 39 CCII rilevata dall'OCC, che ha peraltro espresso una valutazione complessivamente positiva e di attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, si osserva che risultano depositati: tutte le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i bilanci e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, contenuta nell'istanza di liquidazione controllata (in formato digitale) alle pagine da 10 a 15, nei paragrafi 3 e 4 dedicati alla descrizione, rispettivamente dell'attivo e del passivo della società istante nelle singole voci di dettaglio, con ulteriore relazione riportata alle pagine da 17 a 21; lo stato particolareggiato ed estimativo della società istante, riportato alle pagine da 10 a 14 dell'istanza di liquidazione controllata; l'idonea certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, allegata *sub* doc. 54 alla relazione dell'OCC; l'elenco nominativo di tutti i creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso di l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, riportato a pagina 15 dell'istanza di liquidazione controllata; la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, CCII, compiuti nel quinquennio anteriore al deposito dell'istanza (la relazione rileva espressamente che non risultano sussistenti atti di cui all'art. 94, secondo comma, CCII).

11. La documentazione prodotta unitamente o nel corpo dell'istanza di liquidazione controllata e nella relazione dell'OCC è pertanto completa e conforme al disposto dell'art. 39 CCII e i documenti ritenuti mancanti dall'OCC rispetto all'elenco di cui alla pag. 7 della relazione sono insussistenti (come il libro verbali dell'organo amministrativo, che non esiste in quanto, essendovi stato sempre un amministratore unico, non vi sono verbali del c.d.a.), oppure non richiesti dalla legge (certificato dei carichi pendenti dell'amministratore unico e CRIF).

12. La società reclamante va dunque ammessa alla liquidazione controllata, ricorrendone tutti i presupposti, sicchè, in accoglimento del reclamo, va disposta l'apertura della procedura, con rimessione degli atti al Tribunale di Modena ex art. 50, quinto comma CCII, richiamato dell'art. 270, 5° comma, secondo periodo, CCII, affinchè adottati tutti i provvedimenti di cui all'art. 270, primo e secondo comma CCII.

la Corte

in accoglimento del reclamo, visti gli artt. 50, comma 5, e 270 , comma 5, CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di s.r.l., con sede legale in

viale [REDACTED] e centro degli interessi principali in Spilamberto (MO), [REDACTED] codice fiscale e P.IVA [REDACTED], e rimette gli atti al Tribunale di Modena per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, primo e secondo comma CCII.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna il 20.2.2024, nella camera di consiglio della terza sezione civile

Il Cons. rel. est.

Il Presidente

dott. Manuela Velotti

dott. Anna De Cristofaro